



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

**Via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142
Napoli**

Tel. Segreteria: 081/2449031

Attività di base 081/2449024

Ufficio Tesseramento-081/265658 - fax:081/2449023

Sito Internet: www.figc-na.itE-mail: del.napoli@lnd.it



**Stagione Sportiva 2015/2016
Comunicato Ufficiale n. 56 del 13 Giugno 2016.**

Comunicazione della Delegazione Provinciale Napoli

TORNEO PROVINCIALE ALLIEVI FASCIA B

Gara di Play Off del 06/06/2016 Angeli Scugnizzi / Napoli Due

Società reclamante Napoli Due

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Letto il referto ed il supplemento del d.d.g. relativi alla gara Angeli Scugnizzi – Napoli Due del 06/06/2016, nonché il reclamo esperito dalla Società ospite, rileva: che il reclamo risulta procedibile ed ammissibile;; Che la Società reclamante paventa l'irregolare posizione del calciatore n.8 della Angeli Scugnizzi, in quanto, a detta della ricorrente, a scendere in campo non sarebbe stato il Sig. Aceto Salvatore, così come indicato nel tesserino FIGC presentato al d.d.g. all'atto del riconoscimento,, ma bensì il Sig. Acquisto Antonio, attualmente in forze al Benevento; a supporto di quanto asserito, è stata presentata documentazione fotografica. ed osservato

- 1- Che codesto On. Giudice Sportivo Territoriale non ritiene le prove fotografiche prodotte utili ai fini di un possibile accertamento sulla reale identità del n.8 della Società Angeli Scugnizzi poiché dalle stesse non è possibile circoscrivere il momento storico in cui sono state scattate nonché la partita in questione,
- 2- Che la richiesta esperita dalla società reclamante avente ad oggetto un confronto tra i due calciatori in presenza dell'arbitro deve essere non accolta per diverse motivazioni: in primis, l'art. 35 comma 5 e 6 del novellato Codice di Giustizia Sportiva, vieta espressamente al G.S.T. di ascoltare le parti interessate e di instaurare un contraddittorio in presenza del d.d.g.; in secundis la dirigenza della squadra Napoli Due, nonostante avesse seri dubbi sull'identità del calciatore n.8 della formazione di casa, non ha mai richiesto al d.d.g. un secondo riconoscimento, limitandosi ad una generica richiesta di ricontrollo dei tesserini. Ad adiuvandum, oltre tale possibilità e pur in caso di esito negativo della suddetta operazione di accertamento arbitrale, la società avrebbe potuto comunque chiedere alle forze dell'ordine, di appurare l'identità della persona per cui è gravame. Quindi, sulla base di ciò, si ritiene che la ricorrente non abbia esperito tutti gli strumenti in suo possesso per acclarare ab initio un eventuale scambio di persona, denotando un atteggiamento di disinteresse e meramente dilatorio che mal si concilia con le esigenze di celerità dei Play Off. Perdi più, va rilevato che dal referto arbitrale nonché dal supplemento posto a chiarimento, rilasciati dal d.d.g. non si evince alcuna anomalia rispetto l'identità del calciatore n.8 della Angeli Scugnizzi, e pertanto, ricordando che le dichiarazioni arbitrali sono atti ufficiali su cui codesto Giudicante deve decidere si precisa che allo stato non sono rinvenibili illegittimità tali da inficiare la regolarità della gara. Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

Il rigetto del reclamo esperito dalla Società Napoli Due e dispone l'incameramento della relativa tassa. Per gli altri provvedimenti, fa fede la camicia di gara.

Publicato in Napoli, affisso all'albo della Delegazione di Napoli e inserito sul Sito Internet il 13 Giugno 2016.

**Il Segretario
Giovanni Catalano**

**Il Delegato
Antonio Capasso**